

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**PER IL LAZIO – ROMA****Sez. II-quater****R.G. n. 13475/2025****RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI**

Per Campo Felice S.r.l. a Socio Unico (P. Iva 03732721000 e C.F. 08279870151), con sede legale in Rocca di Cambio (AQ), Località Caporitorto s.n.c., CAP 67047, rappresentata e difesa in giudizio, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Luca Pardo (c.f. PRDLCU73A06H501P; pec lucapardo@ordineavvocatiroma.org; fax 0683975383), Giuseppe Romeo (c.f. RMOGPP94P16D122F; pec giuseppe.romeo@pec.cloud; fax 0683975383) e Gianpaolo Caianiello (c.f. CNLGPL97B25F611C; pec gianpaolo.caianiello@pec.it; fax 0683975383), giusta procura allegata al ricorso principale, e domiciliata ai fini delle comunicazioni inerenti al giudizio presso il seguente domicilio digitale: giuseppe.romeo@pec.cloud

- ricorrente -

in relazione al ricorso promosso

contro

- **Ministero del Turismo**, in persona del Ministro *pro tempore*, per legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
- **Ministero del Turismo - Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo**, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, per legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
- **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro *pro tempore*, per legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

- resistenti-

e nei confronti di

- **Panorama S.r.l.**, in persona del legale rappresentate *pro tempore*, non costituita nel giudizio introduttivo;

- **Peppe di Sora S.r.l.**, in persona del legale rappresentate *pro tempore*, non costituita nel giudizio introduttivo;

- *controinteressati* –

per l'annullamento,

- del Decreto di concessione e impegno, a rettifica del decreto di concessione, impegno e liquidazione dei contributi a valere sulle risorse di cui all'art. 20 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, in favore dei soggetti operanti nei comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica, decreto prot. n. 279213 del 29 dicembre 2025 (il quale ha annullato il precedente decreto prot. n. 269209 del 02/12/2025);
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale a quelli qui impugnati, ancorché non conoscibile e non conosciuto.

* * *

FATTO

1. Le vicende oggetto del presente giudizio

1.1 Fermo restando tutto quanto già illustrato e comprovato in punto di fatto per mezzo del ricorso introduttivo (cfr. pp. 2 – 10 e doc. 1 – 11 del ricorso introduttivo), che si intende qui integralmente richiamato e confermato, è d'uopo in questa sede ripercorrere brevemente le vicende oggetto del presente giudizio.

1.2 La Campo Felice S.r.l. a Socio Unico (di seguito anche solo "**Campo Felice**" o "**Società**"), in data 11 luglio 2025, ha presentato l'istanza di ammissione al contributo relativa al "*Sostegno al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica*", previsto dal decreto-legge n. 113 del 9 agosto 2024, convertito con modificazioni dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143, come poi attuato e disciplinato dal decreto prot. n. 0348825/24 del 5/11/2024 (doc. 3 del ricorso introduttivo) e dal decreto prot. n. 0175262/25 del 30/05/2025 (doc. 2 del ricorso introduttivo), quest'ultimo concernente le "*Modalità di ripartizione delle risorse di cui all'articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, per il sostegno al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica*" (di seguito anche solo "**Avviso pubblico**").

1.3 In data 1° settembre 2025, il Ministero del Turismo (di seguito anche solo "**Ministero**" o "**Amministrazione**"), con il decreto prot. n. 0232933/25 (doc. 7 del ricorso

introduttivo), ha emanato il “Decreto di approvazione dell’elenco delle istanze ammesse al contributo a valere sulle risorse di cui all’articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, in favore dei soggetti operanti nei comuni ubicati all’interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica” (di seguito anche solo “**Elenco delle istanze ammesse**”) e i relativi allegati, dal quale la Campo Felice ha ottenuto un contributo di soli **€ 292.454,97**, a fronte di un ammontare di perdite subite pari ad **€ 3.728.882,07**, di cui **€ 3.531.183,24** per le attività di risalita a fune e di innevamento artificiale (codice ATECO 49.34.00), e una perdita pari a **€ 197.698,83** per le ulteriori attività svolte dalla medesima società.

1.4 In data 10 settembre 2025, alla luce della forte discrasia tra le perdite dichiarate dalla Società e il contributo assegnato dal Ministero, la Campo Felice ha presentato una formale istanza di riesame in autotutela del decreto dell’Elenco delle istanze ammesse, nella quale ha evidenziato l’errore istruttorio commesso dal Ministero, ovvero l’aver considerato l’intero importo richiesto dalla Società come soggetto al regime “*de minimis*”.

1.5 In data 2 ottobre 2025, il Ministero, però, ha riscontrato l’istanza di riesame in autotutela sostenendo che la Campo Felice ha ottenuto un contributo inferiore a quanto le sarebbe spettato a causa di un mero errore materiale commesso dalla stessa, consistente nella mancata selezione (“flaggatura”) di una casella nell’istanza di ammissione.

Tale omissione, tuttavia, non era idonea a escludere la chiara manifestazione di volontà della Campo Felice di assoggettarsi al doppio regime previsto dall’Avviso pubblico.

Ne conseguiva, quindi, la necessità di attivare il soccorso istruttorio, istituito espressamente previsto dall’Avviso pubblico e peraltro già applicato a 30 istanze nell’ambito della medesima procedura.

1.6 Nelle more del riscontro alla suddetta istanza di riesame, il Ministero del Turismo, però, ha continuato l’attività istruttorio sulle istanze presentate dagli altri operatori economici, al punto dal dover annullare ben due volte il decreto di approvazione dell’elenco delle istanze ammesse al contributo per “*recepire gli esiti definitivi dell’istruttoria*”, senza meglio specificare la necessità di tale ulteriore attività (attraverso il decreto prot. n. 0239412/25 del 17 settembre 2025 – doc. 10 del ricorso introduttivo e il decreto prot. n. 0246291/25 del 3/10/2025 – doc. 1 del ricorso introduttivo).

*

2. Il presente giudizio

2.1 Con ricorso notificato il 31 ottobre 2025, la Campo Felice impugnava il decreto prot. n. 0246291/25 del 3/10/2025 del Ministero del Turismo (doc. 1 del ricorso introduttivo), sulla scorta di quattro motivi di diritto, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, con conseguente condanna dell'Amministrazione a riesaminare la domanda di ammissione al contributo presentata dalla stessa Campo Felice e con contestuale rideterminazione del contributo ad essa spettante.

2.2 Nel procedimento così instaurato si costituivano il Ministero del Turismo e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiedendo il rigetto del ricorso.

In vista della camera di consiglio per la discussione della misura cautelare richiesta dalla ricorrente, il Ministero svolgeva le proprie difese versando in atti memorie e documenti.

2.4 In data 25 novembre 2025 si teneva la camera di consiglio per la trattazione cautelare predetta, al cui esito codesto Ecc.mo TAR si pronunciava con l'ordinanza n. 6624/2025 recante il rigetto dell'istanza cautelare della ricorrente, oltre all'obbligo per la stessa Campo Felice di procedere con la notifica del ricorso introduttivo per pubblici proclami, cui la Campo Felice ha puntualmente adempiuto in data 12 dicembre 2025.

2.5 Il 29 dicembre 2025, il Ministero ha emanato, con il provvedimento prot. n. 279213 del 29 dicembre 2025, il “Decreto di concessione e impegno, a rettifica del decreto di concessione, impegno e liquidazione dei contributi a valere sulle risorse di cui all'art. 20 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, in favore dei soggetti operanti nei comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica” (di seguito anche solo “**Decreto di concessione e impegno**”), il quale ha ridotto ulteriormente – senza motivazione – l'importo riconosciuto alla Campo Felice della somma di € 2.080,76, riconoscendo a quest'ultima, in definitiva, la somma di € 290.374,21.

Il Decreto di concessione e impegno, in questa sede è oggetto di ricorso per motivi aggiunti, in quanto, oltre ad essere viziato per illegittimità derivata, essendo un atto meramente consequenziale ed esecutivo rispetto al precedente provvedimento amministrativo presupposto (decreto prot. n. 0246291/25 del 3/10/2025 – doc. 1 del ricorso introduttivo), ha ulteriormente leso la posizione della Campo Felice, in quanto ha ridotto ulteriormente l'importo ad essa riconosciuto senza alcuna motivazione.

* * *

Tanto rappresentato in fatto, nel richiamare integralmente quanto già dedotto, eccetto e richiesto con il ricorso introduttivo, a mezzo dei presenti motivi aggiunti l'odierna ricorrente intende far valere altresì l'illegittimità dei provvedimenti di cui in epigrafe, chiedendone l'annullamento, alla stregua dei seguenti motivi in

DIRITTO

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 – Violazione dell'art. 21-octies della legge n. 241/1990 – Difetto di motivazione – Violazione del principio di affidamento – Eccesso di potere per arbitrarietà e illogicità manifesta – Violazione dell'art. 97 Cost..

1.1. Fermo quanto già rappresentato dalla ricorrente nel ricorso introduttivo e nel successivo motivo di diritto che ripercorre l'illegittimità derivata, il Decreto di concessione e impegno risulta essere affetto da gravi vizi di legittimità e, pertanto, si chiede a Codesto Ecc.mo TAR di annullarlo per le seguenti ragioni.

In primo luogo, il suddetto decreto ministeriale risulta adottato in violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione. Infatti, il decreto si limita a determinare l'importo concretamente da erogare in favore della ricorrente, riducendolo rispetto a quello originariamente riconosciuto con il decreto prot. n. 0246291/25 del 3/10/2025, senza tuttavia esplicitare in alcun modo le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento di tale riduzione. In particolare, il Ministero non ha indicato né eventuali mutamenti dei presupposti fattuali, né diverse valutazioni istruttorie, né sopravvenienze normative o applicative che possano giustificare la rideterminazione in diminuzione del contributo.

Tale omissione impedisce, di conseguenza, alla ricorrente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal Ministero e si pone in palese contrasto con l'obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi, il quale assume un carattere particolarmente stringente nei casi, come quello di specie, in cui il provvedimento incide negativamente su una posizione giuridica già favorevolmente riconosciuta.

Infatti, la riduzione dell'importo del contributo della Campo Felice incide direttamente su una utilità economica già attribuita alla ricorrente con precedente determinazione

amministrativa (decreto prot. n. 0246291/25 del 3/10/2025), determinando un ulteriore effetto peggiorativo della posizione giuridica della stessa.

Tale ulteriore aggravamento della posizione economica della Campo Felice, oltre a porsi in totale sfregio alla *ratio* del decreto-legge n. 113 del 9 agosto 2024, il quale aveva previsto un “*Sostegno al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica*” – già fortemente compromesso dall'esiguo importo riconosciuto alla ricorrente con il decreto prot. n. 0246291/25 del 3/10/2025, doveva essere sorretto da una motivazione puntuale e rafforzata, idonea a giustificare il sacrificio imposto al destinatario del provvedimento.

Infatti, “Come è noto la **funzione della motivazione del provvedimento amministrativo è quella di consentire al cittadino la ricostruzione dell'iter logico-giuridico attraverso cui l'Amministrazione si è determinata ad adottare un atto, al fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni; occorre, in altri termini, che l'autorità emanante ponga il destinatario dell'atto amministrativo in condizione di conoscere le ragioni ad esso sottese costituendo, la motivazione del provvedimento, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo** (art. 3 della L. n. 241 del 1990) e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile (Consiglio di Stato sez. VI, 20/12/2021, n. 8449; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 28/03/2025, n. 2632)” (TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 19 febbraio 2026, n. 495).

L'assenza di qualsiasi motivazione sul punto, pertanto, rende il decreto impugnato con il presente ricorso illegittimo per violazione di legge ed eccesso di potere.

1.2. In secondo luogo, il Decreto di concessione e impegno risulta altresì viziato per difetto di istruttoria ed eccesso di potere, non emergendo alcuna attività istruttoria idonea a giustificare la riduzione del contributo, né alcuna rivalutazione esplicita dei presupposti sulla base dei quali il contributo era stato originariamente determinato. La rideterminazione dell'importo appare, pertanto, del tutto arbitraria, priva di un adeguato supporto istruttorio e non sorretta da alcun percorso motivazionale verificabile.

1.3. Inoltre, il decreto impugnato viola il principio di tutela del legittimo affidamento, principio generale dell'ordinamento amministrativo, strettamente connesso ai canoni di buona fede, correttezza e buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost.

Infatti, la Campo Felice aveva maturato un legittimo affidamento circa l'erogazione del contributo nella misura già riconosciuta (seppur oggetto del ricorso introduttivo), avendo conformato la propria attività e le proprie scelte economiche sulla base di tale determinazione. La successiva immotivata ed illegittima riduzione dell'importo si è posta in palese contrasto con tali principi e, quindi, ha determinato un ingiustificato sacrificio della posizione giuridica della ricorrente, che deve essere da Codesto Ecc.mo Collegio accertata.

Pertanto, il Decreto di concessione e impegno deve essere annullato per violazione degli artt. 3 e 21-octies della legge 241/1990 e dell'art. 97 Cost..

2. Illegittimità derivata dal provvedimento presupposto, ovvero dal decreto prot. n. 0246291/25 del 3/10/2025.

2.1. Come anticipato nel precedente motivo di impugnazione, il Decreto di concessione e impegno deve essere annullato per illegittimità derivata dal provvedimento presupposto, ovvero il Decreto di approvazione dell'elenco delle istanze ammesse al contributo a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, in favore dei soggetti operanti nei comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica, emanato dal Ministero del Turismo in data 3 ottobre 2025 e pubblicato in data 6 ottobre 2025, decreto prot. n. 0246291/25 del 3/10/2025, oggetto del ricorso introduttivo.

Infatti, il decreto impugnato con il presente ricorso risulta essere illegittimo anche sotto il profilo della illegittimità derivata, in quanto costituisce un atto meramente consequenziale ed esecutivo rispetto al precedente provvedimento amministrativo presupposto (decreto prot. n. 0246291/25 del 3/10/2025), già impugnato con il ricorso introduttivo del presente giudizio (R.G. n. 13475/2025).

Invero, il Decreto di concessione e impegno si limita a dare attuazione alla determinazione amministrativa presupposta, senza introdurre vere e proprie autonome valutazioni discrezionali, configurandosi quale atto strettamente dipendente da quest'ultima. Ne

conseguenze che i vizi che inficiano il provvedimento presupposto si riverberano necessariamente sul Decreto di concessione e impegno, determinandone l'illegittimità derivata.

Infatti, il suddetto decreto costituisce, per sua natura, un atto vincolato, finalizzato esclusivamente alla materiale corresponsione del contributo nella misura previamente determinata.

2.2. Alla luce di quanto sopra esposto, si riportano di seguito i motivi di diritto del ricorso introduttivo che sono applicabili anche al Decreto di concessione e impegno in quanto atto meramente consequenziale ed esecutivo al decreto prot. n. 0246291/25 del 3/10/2025 (doc. 1 del ricorso introduttivo):

“1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 20 DEL DECRETO-LEGGE N. 113 DEL 2024; VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 2 DELL’AVVISO PUBBLICO; VIOLAZIONE DELL’ART. 6, COMMA 2 DELL’AVVISO PUBBLICO; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA (ART. 97 COST.); ECCESSO DI POTERE NELLE FORME DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI; CARENZA ISTRUTTORIA; IRRAGIONEVOLEZZA.

1.1. La forte discrasia tra quanto richiesto dalla Società e quanto riconosciuto dal Ministero ha evidenziato un errore istruttorio da parte del Ministero del Turismo nell’analisi dell’istanza presentata dalla Campo Felice in relazione al calcolo del contributo alla medesima spettante.

Infatti, il Ministero, nel determinare l’importo da riconoscere alla Società, ha escluso la stessa dal beneficio previsto dall’art. 7, comma 2, dell’Avviso pubblico per le perdite relative alle attività di risalita a fune e di innevamento artificiale (codice ATECO 49.34.00), ammontanti a € 3.531.183,24.

La Società, come anticipato, svolge sia attività principale di “impianti di risalita a fune ed innevamento artificiale” e sia attività secondarie “accessorie”, come puntualmente dimostrato dalla perizia tecnica asseverata allegata all’istanza (doc. 6).

Nella perizia, infatti, è presente una specifica bipartizione tra le perdite afferenti ai due macro-gruppi di attività, con una dettagliata determinazione della base di calcolo cui applicare il contributo in esenzione dal regolamento “de minimis” (ai sensi dell’art.7, comma 2 dell’Avviso pubblico) e in regime “de minimis” per le attività secondarie accessorie.

Il Ministero, invece, ha applicato alla Campo Felice solo il regime de minimis di cui all’art. 7, comma 1, dell’Avviso pubblico, ovvero quello che ai sensi del Regolamento 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 prevede che “L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro

a un'impresa unica non supera 300 000 EUR nell'arco di tre anni" (art. 3, paragrafo 2 del Regolamento 2023/2831).

Ne è derivato un contributo finale di soli € 292.454,97, considerato il contributo in regime "de minimis", pari ad € 7.545,03 ricevuto il 24/10/2023.

1.2. Così facendo il Ministero ha commesso un errore macroscopico ed ha viziato irrimediabilmente l'istruttoria condotta ai fini del calcolo del contributo.

Tale errore è stato puntualmente confermato dallo stesso Ministero che, con la PEC di riscontro all'istanza di riesame della ricorrente (doc. 9), ha affermato che il regime de minimis è stato applicato perché la Società non ha contrassegnato la casella relativa all'applicazione del regime previsto per gli aiuti di mera rilevanza locale.

Saltata la casella, saltato il contributo!

Se però il Ministero avesse analizzato correttamente la domanda della ricorrente e i documenti allegati, avrebbe notato chiaramente che il mancato "flag" della casella era un mero errore formale "ictu oculi" evincibile e, conseguentemente, avrebbe attivato l'istituto del soccorso istruttorio previsto dall'art. 6 dell'Avviso pubblico e richiesto all'odierna ricorrente di rendere la dichiarazione sulla rilevanza locale (doc. 2).

L'art. 6, recante "Verifica di ammissibilità", prevedeva espressamente che

"Le domande di finanziamento pervenute nei termini sono soggette a verifica di ammissibilità formale da parte del Ministero del Turismo che accerta la presenza di tutta la documentazione presentata ai sensi del precedente articolo 3.

Eventuali errori di carattere formale della domanda di finanziamento possono essere sanati attraverso una richiesta di integrazione documentale, con la quale il Ministero assegna al richiedente un termine, non superiore a dieci giorni, per la regolarizzazione della domanda".

Il Ministero, dunque, ha previsto nell'Avviso una fase di verifica di ammissibilità delle domande di partecipazione al fine di verificare che la stesse fossero stata regolarmente compilate e, ove avesse riscontrato degli errori, ha previsto una seconda fase per consentirne la regolarizzazione mediante soccorso istruttorio.

La mancata attivazione del suddetto istituto rappresenta, pertanto, un gravissimo errore istruttorio da parte del Ministero!

Si aggiunga, inoltre, che in questo caso l'istituto del soccorso istruttorio doveva essere considerato come un soccorso istruttorio "rafforzato", in quanto l'esigenza di tutela non sarebbe stata a favore unicamente dell'operatore economico ma, soprattutto, del Governo italiano il cui interesse primario era quello di ristorare correttamente ed equamente gli operatori della dorsale appenninica colpiti dalla scarsità di precipitazione nevose nella stagione 2023/2024, ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge n. 113 del 2024. Non vi era spazio per la "caccia all'errore" o per un eccesso di "formalismo" considerato che non si trattava di una selezione tra operatori del mercato ma di ristorarne le perdite subite.

Nel caso di specie, inoltre, il ricorso al soccorso istruttorio appariva doveroso perché la formulazione del modulo in merito alla dichiarazione che doveva essere resa sulla rilevanza locale dell'attività dell'impresa ex art. 7, comma 2 dell'Avviso non era di agevole comprensione (come si vedrà meglio nel prosieguo).

La dicitura del requisito da flaggare era articolata e farraginoso tanto da indurre facilmente in errore, come nei fatti è accaduto.

Tale difetto di chiarezza del modulo dell'istanza di partecipazione (come attesta anche la circostanza che era stata fatta una apposita FAQ) avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione, in caso di errore da parte dell'istante, ad esperire il soccorso istruttorio.

Sul punto la stessa giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare che il principio del soccorso istruttorio, applicabile anche nelle procedure di concessione di finanziamenti pubblici per l'integrazione o il completamento della domanda presentata (T.A.R. Campania Napoli III, 3 gennaio 2023 n. 74), è particolarmente importante in caso di formulazioni con margini di ambiguità: "Il principio vale a maggior ragione nel caso di specie, ove la legge della procedura presentava margini di ambiguità e l'impresa ricorrente era effettivamente in possesso dei requisiti per accedere al beneficio. A ciò si aggiunga che la ricorrente, senza smentita sul punto, afferma che nella procedura non esistevano meccanismi di blocco nell'inoltro delle domande carenti di alcuno degli elementi necessari, per evidenziare al partecipante le correzioni da apportare" (TAR Toscana, sentenza n. 702 del 15 aprile 2025).

Pertanto, il Ministero, non avendo attivato lo specifico rimedio del soccorso istruttorio, ha violato l'art. 6, comma 2 dell'Avviso pubblico e l'art. 97 Cost. con palese violazione del principio di parità di trattamento tra operatori del medesimo settore nell'area della dorsale appenninica.

*

2.VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DELL'AVVISO PUBBLICO; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (ART. 97 COST.).

2.1. Il Ministero ha violato l'art. 6 dell'Avviso pubblico non solo per le motivazioni sopra esposte ma anche per aver applicato una disparità di trattamento tra i vari operatori economici che hanno presentato la domanda di ammissione al contributo.

È infatti emerso che il Ministero, nell'espletare la procedura pubblica, ha utilizzato lo strumento del soccorso istruttorio per ben altri 20 operatori.

Tale circostanza dimostra la netta disparità di trattamento di cui è stata vittima l'odierna ricorrente, in quanto l'errore formale commesso dalla Società era il classico esempio previsto dall'art. 6, comma 2 dell'Avviso pubblico, ovvero una mera regolarizzazione formale della domanda di ammissione come è stato consentito ad altri operatori.

A tal fine si chiede sin d'ora -in via istruttoria- che l'adito Giudice ordini al Ministero di produrre la documentazione che ha riguardato gli altri soggetti che hanno beneficiato di un supplemento di istruttoria e che hanno visto riaprire la propria posizione ai fini dell'inserimento nell'elenco finale.

2.2. L'Illegittimità dell'operato del Ministero è tanto più grave se solo si considera che in data 10 settembre 2025 la Società, contestualmente all'istanza di riesame in autotutela, aveva allegato

una autodichiarazione nella quale dichiarava espressamente di essere nella condizione prevista dalla casella (originariamente non flaggata) contenuta del modulo di partecipazione per i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. b del Decreto Interministeriale (doc. 8).

Detta informazione è stata acquisita dal Ministero pendente l'istruttoria di riesame delle posizioni di altri operatori e prima che in data 17 settembre 2025, lo stesso Ministero, attraverso il decreto prot. n. 0239412/25 (doc. 10), annullasse la precedente graduatoria sulla base di nuovi elementi e nuove valutazioni (decreto prot. n. 0232933/25 del 01/09/2025 – doc. 7).

2.3. Infatti, si rappresenta a Codesto Ecc.mo Collegio che il Ministero, successivamente alla pubblicazione della prima graduatoria ha riaperto la fase istruttoria della procedura per diversi candidati e, di conseguenza, ben avrebbe potuto/dovuto riesaminare la posizione della ricorrente, tenuto conto del mero errore formale evidenziato nell'istanza di riesame e della relativa autodichiarazione allegata.

L'operato del Ministero è stato, pertanto, assolutamente illegittimo e discriminatorio!

Se ciò non bastasse, si aggiunga che la suddetta violazione è stata, poi, nuovamente reiterata nel momento in cui il Ministero ha annullato per la seconda volta la graduatoria finale, definitivamente sostituita con quella approvata con decreto prot. n. 0246291/25 del 3/10/2025 (doc. 1).

Tale grave violazione del principio di parità di trattamento deve essere riportata a giustizia!

*

3. IN VIA SUBORDINATA: ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 7 DELL'AVVISO PUBBLICO AI SENSI DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA (2002/C 172/02) E DELL'ART. 107, PARAGRAFO 1 DEL TFUE.

3.1. Laddove Codesto Ecc.mo Collegio ritenga non sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata dichiarazione da parte della ricorrente della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 7, comma 2, dell'Avviso pubblico, con il presente motivo si impugna, in via subordinata, il suddetto articolo 7, comma 2, cit. nella misura in cui ha richiesto di dover dimostrare la rilevanza locale attraverso una delle seguenti condizioni:

a) la stazione sciistica dispone complessivamente di un numero di impianti inferiore a 3 (tre) ed inoltre gli stessi hanno lunghezza inferiore a 3 (tre) km;

b) il numero di pass settimanali venduti nell'intera stagione invernale 2022/2023, con riferimento alla stazione sciistica, non supera il 15% (quindici per cento) del numero totale di pass venduti e il numero di letti commerciali disponibili è inferiore o pari a 2.000 (duemila).

Per la migliore comprensione della censura è opportuno ripercorrere alcuni passaggi normativi relativo ai finanziamenti e/o contributi destinati agli operatori che gestiscono gli impianti a fune.

Nel 1999 il Governo italiano ha emanato la Legge n. 140 del 1999 recante "Norme in materia di attività produttive", la quale – all'articolo 8 (Fondo per l'innovazione degli impianti a fune) - aveva previsto l'istituzione di un fondo per l'innovazione degli impianti a fune su tutto il territorio nazionale.

Il regime previsto dalla norma non era limitato nella durata, in quanto era prevista l'emanazione, ad intervalli di tempo più o meno regolari, di bandi di accesso alle singole agevolazioni. L'eventuale istruttoria delle domande sarebbe stata affidate alle singole regioni interessate dai bandi.

3.2. Detta norma è stata sottoposta al vaglio della Commissione europea poiché la concessione dell'agevolazione doveva essere subordinata alla compatibilità dei contributi rispetto alla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Con la decisione 2002/C 172/02, avente ad oggetto Comunicazione indirizzata agli Stati membri e agli altri interessati in merito all'aiuto di Stato N 376/01 — Regime di aiuti in favore degli impianti

a fune ”, la Commissione Europea ha stabilito la compatibilità dell’art. 8 con la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

Tuttavia, la Commissione ha fornito importanti precisazioni per consentire di classificare i finanziamenti erogati attraverso i bandi ex art. 8 cit. compatibili – in concreto – con la normativa comunitaria.

3.3. Per quanto interessa in questa sede, sono stati indicati come esclusi dall’applicazione della normativa europea e definiti di rilevanza locale gli impianti a fune “situati in zone con scarsa o inesistente capacità turistica e un numero limitato di infrastrutture funzionali alla pratica di sport invernali. Gli utenti sarebbero principalmente costituiti dalla popolazione residente e, di norma, non avrebbero come alternativa mete situate in altri Stati membri. Dato il numero ridotto di utenti, il servizio non verrebbe fornito in assenza di aiuti di Stato. Pertanto, in quest’ultimo caso, si può ammettere che il finanziamento statale non altera la concorrenza e non incide sugli scambi intracomunitari e quindi non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE” (ora art. 107 TFUE - paragrafo 57-58 della decisione della Commissione Europea 2002/C 172/02 – doc. 11).

3.4. In attuazione dell’art. 8 cit. la Regione Abruzzo ha emanato una serie di bandi per “l’Assegnazione dei fondi di cui alla Legge 11.05.1999 n. 140”.

In ragione delle caratteristiche geografiche e demografiche della Regione Abruzzo, in linea con i criteri dettati dalla Commissione europea, tutti i soggetti che svolgevano attività a fune e che intendevano ammodernare i propri impianti, per il solo fatto di operare nella ridetta Regione, sono stati ritenuti a rilevanza locale e sono stati ammessi al finanziamento.

Tra questi vi è proprio la Campo Felice, che è risultata beneficiare di diversi contributi senza, però, dover mai dimostrare i requisiti quantitativi previsti dall’art. 7, comma 2 dell’Avviso pubblico, poiché l’attività dalla medesima espletata è stata sempre ritenuta per tabulas di mera rilevanza locale.

La Regione ritenne non necessario l’inserimento di parametri ulteriori rispetto alla localizzazione dell’attività, poiché l’intera area ha una capacità attrattiva puramente locale, con scarsa o inesistente capacità turistica e con un numero limitato di infrastrutture funzionali alla pratica di sport invernali. In quella sede, dunque, la Campo Felice era stata valutata dalla Regione Abruzzo come una impresa a rilevanza locale.

Ne consegue che, essendo il requisito della rilevanza locale già stato valutato per la Regione Abruzzo, l’aver inserito l’obbligo nell’Avviso di dimostrare, per le imprese che operano nella Regione, alternativamente:

“un numero di impianti inferiore a 3 (tre) ed inoltre gli stessi hanno lunghezza inferiore a 3 (tre) km”

“il numero di pass settimanali venduti nell’intera stagione invernale 2022/2023, con riferimento alla stazione sciistica, non supera il 15% (quindici per cento) del numero totale di pass venduti e il numero di letti commerciali disponibili è inferiore o pari a 2.000 (duemila)”;

determina la palese violazione da parte del Ministero della Legge n. 140/1999, dei principi espressi dalla Commissione Europea 2002/C 172/02, del principio di proporzionalità e dell’art. 107, paragrafo 1 del TFUE.

3.5. Ed infatti il Ministero ha mutuato tali principi da situazioni verificatesi in altre aree geografiche dell’Italia e non sovrapponibili al caso di specie.

A tal proposito, si ricorda che tali criteri sono stati utilizzati nel diverso caso della Valle d’Aosta, in

cui era stato richiesto di valutare la rilevanza locale dell'aiuto di Stato n. 676/2002. In quel caso, però, si segnala che sono stati utilizzati i suddetti criteri quantitativi, in quanto gli impianti funiviari della Valle d'Aosta, proprio per la loro collocazione geografica, essendo localizzati sull'arco alpino, si pongono in concorrenza internazionale, avendo una capacità attrattiva non di prossimità.

All'interno delle località sciistiche della Valle d'Aosta, è ricompresa anche la famosa Courmayeur e Cervinia, e, conseguenzialmente, erogare aiuti di Stato al di sopra del de minimis a favore di imprese facenti parti di quell'area geografica, senza prevedere dei presupposti quantitativi, avrebbe falsato la concorrenza rispetto a stazioni sciistiche localizzate nelle famose mete francesi di Chamonix o Megève, in quanto il turismo in quei territorio non è costituito principalmente dalla clientela di prossimità, ovvero quella dei territori limitrofi, che possono raggiungere gli impianti in una/due ore di tragitto, il cd. "turismo mordi e fuggi".

Di conseguenza, come ha chiarito la Commissione, la previsione di specifici criteri quantitativi è compatibile con la normativa europea solo laddove vi sia una incidenza transfrontaliera.

Ragion per cui, considerato che nel caso di specie tale incidenza europea non era ipotizzabile, essendo l'aiuto previsto all'interno della dorsale appenninica, la quale è per tabulas di mera rilevanza locale, essendo costituita da un turismo di prossimità, oltre già oggetto di specifica valutazione per quanto sopra esposto, i criteri quantitativi di cui all'art. 7 comma 2, dell'Avviso pubblico, devono ritenersi illegittimi per i vizi denunciati nell'epigrafe del presente motivo di diritto.

*

4. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. DEL 28 DICEMBRE 2000 N. 445.

4.1. Con il presente motivo si censura la disposizione del modulo dell'istanza di ammissione al contributo (doc. 5) nella parte in cui richiedeva all'istante di autodichiarare "che non ricorrono tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, in quanto l'aiuto richiesto è di mera rilevanza locale, come previsto dalla prassi decisionale della Commissione europea e documentato dal richiedente, poiché si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

→ la stazione sciistica dispone complessivamente di un numero di impianti inferiore a 3 (tre) ed inoltre gli stessi hanno lunghezza inferiore a 3 (tre) km;

→ il numero di pass settimanali venduti nell'intera stagione invernale 2022/2023, con riferimento alla stazione sciistica, non supera il 15% (quindici per cento) del numero totale di pass venduti e il numero di letti commerciali disponibili è inferiore o pari a 2.000 (duemila)".

Ebbene, tale dichiarazione oltre che caotica nella sua formulazione richiedeva di attestare un dato che non era nella disponibilità giuridica degli istanti.

Infatti, nessun operatore economico rientrante nella categoria di cui all'art. 2, comma 2, lett. b), del Decreto interministeriale prot. n. 0348825/24 del 5 novembre 2024 (doc. 3) avrebbe potuto dichiarare "che non ricorrono tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, in quanto l'aiuto richiesto è di mera rilevanza locale, come previsto dalla prassi decisionale della Commissione europea e documentato dal richiedente (...)", poiché la verifica della compatibilità della disciplina prevista dall'art. 7, comma 2 dell'Avviso pubblico con la disciplina sugli aiuti di Stato costituiva una specifica prerogativa dell'Amministrazione competente — nella specie, il Ministero — che non poteva essere oggetto di autodichiarazione da parte dei privati.

Pertanto, l'aver richiesto tale autodichiarazione agli istanti, oltre ad essere fuorviante, integra una palese

violazione di legge ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Infatti, si ricorda che le autodichiarazioni che un soggetto può rilasciare ai sensi della suddetta normativa devono riguardare esclusivamente stati, qualità personali o fatti che siano oggetto di diretta conoscenza dell'interessato e che possano essere verificati dall'Amministrazione sulla base di dati oggettivi, come espressamente previsto dagli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000.

Nel caso di specie, invece, la dichiarazione richiesta implicava una valutazione giuridica complessa circa la riconducibilità o meno del contributo ai parametri dell'art. 107, paragrafo 1, TFUE, e dunque la formulazione di un giudizio tecnico discrezionale che eccedeva la sfera di conoscibilità e di responsabilità del dichiarante.

Ne consegue, quindi, che il Ministero ha imposto un onere dichiarativo inesigibile, ponendo i richiedenti nella condizione di dover attestare un elemento di diritto non rientrante nella loro disponibilità e, in tal modo, ha violato i principi di proporzionalità, buona amministrazione e legittimo affidamento di cui agli artt. 1 e 97 Cost. e alla L. n. 241/1990.

Quanto sopra è ulteriormente confermato dal fatto che si richiedeva agli istanti di autodichiarare che "(...) il numero di letti commerciali disponibili è inferiore o pari a 2.000 (duemila)".

Tuttavia, tale dichiarazione non poteva essere resa in modo veritiero e consapevole, poiché il dato relativo ai posti letto complessivamente disponibili non rientrava nella sfera di conoscibilità né di disponibilità degli operatori economici, trattandosi di un'informazione estranea al management aziendale, e pertanto non verificabile né attestabile dai richiedenti.

Pertanto, l'autodichiarazione di tale dato era in palese violazione degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

A ulteriore conferma dell'illegittimità dell'onere imposto dal Ministero, si aggiunga che la suddetta formulazione era assolutamente generica, poiché non indicava i criteri di calcolo del numero dei 2.000 posti letto, né specificava l'ambito territoriale o funzionale di riferimento (ad esempio, se riferito alla singola struttura, al Comune o sull'intero territorio inciso dalla stazione sciistica).

Pertanto, era assolutamente impossibile per l'operatore economico dichiarare tale dato!

Ragion per cui, le autodichiarazioni richieste dal Ministero nel modulo della istanza di ammissione al contributo, alla luce delle suesposte considerazioni, risultano essere illegittime per violazione di legge, eccesso di potere e sviamento di potere, in quanto hanno imposto ai soggetti istanti un adempimento privo di fondamento normativo, estraneo alla ratio degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e idoneo a compromettere l'effettivo esercizio del diritto di partecipazione alla procedura".

*

Pertanto, il Decreto di concessione e impegno, oggetto principale del presente ricorso, risulta affetto da violazione di legge, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, eccesso di potere e illegittimità derivata e deve essere conseguentemente annullato, nella parte in cui dispone l'erogazione del contributo in misura inferiore rispetto a quello spettante alla Società ricorrente.

Alla luce di tutto quanto sin qui rappresentato, dedotto e dimostrato in fatto e in diritto, la Campo Felice, come rappresentata, difesa e domiciliata in epigrafe, fermo quanto già dedotto, allegato e richiesto con il ricorso introduttivo,

CHIEDE

che codesto Ecc.mo TAR adito, disattesa ogni avversa eccezione, deduzione e istanza e con espressa riserva di ulteriori eccezioni, deduzioni, istanze e produzioni nei termini di legge, voglia accogliere il ricorso introduttivo e il presente ricorso per motivi aggiunti in quanto fondato, in fatto e in diritto, e, per l'effetto, di annullare i provvedimenti impugnati.

In via istruttoria, si produce il seguente documento (con numerazione progressiva rispetto alla documentazione già versata in atti con il ricorso introduttivo):

12) il Decreto di concessione e impegno, a rettifica del decreto di concessione, impegno e liquidazione dei contributi a valere sulle risorse di cui all'art. 20 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, in favore dei soggetti operanti nei comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica, decreto prot. n. 279213 del 29 dicembre 2025.

Con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite.

Si dichiara che il contributo unificato è versato in misura pari a euro 650,00.

Con osservanza.

Roma – 26 febbraio 2026

Avv. Luca Pardo
Avv. Giuseppe Romeo
Avv. Gianpaolo Caianiello